



Tribunale Ordinario di Teramo

Sezione Civile

ORDINANZA

N. R.G. /2022

Il Giudice, dott.ssa Silvia Codispoti,

premesso che l'udienza è stata sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta
previa e rituale comunicazione alle parti;

lette le note di trattazione scritta e le richieste ivi formulate:

per gli attori, _____ e _____, con l'avv.to
ARGENTO EMANUELE;

per la convenuta _____ SRL, con l'avv.to _____;

Il Giudice, dato atto,

esaminati gli atti e le deduzioni delle parti;

premesso che ai fini della concessione della provvisoria esecuzione del decreto
ingiuntivo opposto, risulta necessario valutare, oltre che la consistenza della prova
offerta dall'opponente, anche le prove dedotte dall'opposto, dovendosi concedere detta
esecuzione solo quando il giudice riscontri *"l'esistenza di una prova adeguata, secondo
i metri del giudizio di merito, dei fatti costitutivi del diritto vantato dalla parte opposta.
L'adeguatezza della prova, poi, può derivare o dal fatto che la documentazione fatta
valere nella fase monitoria abbia già valore di prova scritta anche ai fini del giudizio di
opposizione, o dal fatto che la stessa (...) sia integrata da idonea ulteriore
documentazione, sia, infine, dalla mancata contestazione da parte dell'opponente dei
fatti costitutivi di cui nella fase monitoria sia stata fornita una prova scritta idonea ai
sensi della normativa specifica ma non delle regole ordinarie"* (Trib. Roma, ord. 7
agosto 1991, ma si veda anche Trib. Firenze, ord. 2 agosto 1991, nonché Trib.
Alessandria, ord. 13 maggio 1997. Si sottolinea come tale giurisprudenza abbia inteso
ribadire quanto affermato dalla Corte costituzionale, sent., 4 maggio 1984, n. 137,
secondo la quale *"in un processo la cui fase preliminare si basa sulle prove scritte
specificate nell'art. 634 l'idoneità delle prove offerte dall'opponente ad ostacolare
oppur no la pronta soluzione e a precludere oppur no la concessione della provvisoria
esecuzione non possono non essere apprezzate in connessione con le prove scritte in*

concreto poste a base della domanda di decreto ingiuntivo”; ma si veda anche Corte cost., ord. 25 maggio 1989, n. 295);

considerato che [redacted] s.r.l. ha ottenuto il decreto ingiuntivo oggi opposto al fine di sentire condannare [redacted] e [redacted], quali fideiussori ed i limiti delle fideiussioni rilasciate, al pagamento della complessiva somma di €.129.825,38#, di cui: €.113.575,88 quale scoperto del conto corrente ordinario n. [redacted], oltre interessi corrispettivi dal 3.02.2022 al soddisfo; ed €.16.249,50 quale saldo debitore residuo del finanziamento n. [redacted] del 6.05.2009;

ritenuto che la parte opponente ha sollevato, nel merito, una pluralità di eccezioni relative alla certezza e liquidità del credito ingiunto (indeterminatezza degli interessi, illegittima applicazione di valute e c.m.s., applicazione di interessi usurari etc.);

considerato che – sulla base della cognizione demandata in questa fase del giudizio ove non si è ancora svolta l’attività istruttoria e ferma restando ogni rivalutazione all’esito di essa - proprio in ragione della incertezza relativa all’ammontare del credito ingiunto, non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, imponendo, viceversa, le eccezioni sollevate dall’opponente un approfondimento istruttorio;

rilevato che a ciò non osti, come rilevato dalla parte opposta, il piano di rientro prodotto in fase monitoria, perché avente ad oggetto il minor importo di €.86.801,45 e perché riguardante gli affidamenti concessi dall’istituto;

considerato che, avendone fatta le parti apposita richiesta, devono essere concessi i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c., con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

ritenuto, infine, che, avendo entrambe le parti chiesto i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., occorre fissare l’udienza per l’ammissione degli eventuali mezzi istruttori richiesti dalle parti;

p.q.m.

- rigetta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- concede alle parti i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

- rinvia la causa all'udienza del 28.11.2023, per l'ammissione dei mezzi di prova.:
visto l'art. 127 *ter* c.p.c.;

dispone

che l'udienza predetta sia sostituita da note scritte da redigersi nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità, dirette unicamente a rappresentare le proprie istanze e conclusioni, da depositare entro le ore 9.30 del medesimo giorno dell'udienza, riservato all'esito ogni provvedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo telematico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Teramo, 17.04.2023

Il Giudice

Silvia Codispoti